



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7 marzo 2018 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 948\17

TRA

Ricorrente

E

Ministero Dell'istruzione dell'università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale Per La Campania in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dai funzionari dott.ssa

Resistente

Fatto e Diritto

Con atto di ricorso, depositato il 3 febbraio 2017, la ricorrente in epigrafe, insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto

fino al 24/01/2017, si opponeva ai provvedimenti prot. n. 157 del 04/01/2017 e n. 158 del 05/01/2017 a firma del Dirigente Scolastico con cui era stata irrogata, rispettivamente, la sanzione disciplinare della "*censura*" e della "*sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni*".

Eccepiva:

il difetto di motivazione della contestazione disciplinare;

il difetto di genuinità della documentazione acquisita dall'amministrazione a sostegno delle proprie contestazioni disciplinari e l'illegittimità delle modalità con cui era stata ottenuta ed utilizzata;



la violazione del codice della privacy, della libertà e dignità del lavoratore dell'art. 4 della L.300/1970;

il difetto di competenza del Dirigente Scolastico che aveva adottato le sanzioni;

l'assoluta infondatezza dei fatti posti alla base delle contestazioni disciplinari.

Concludeva per l'annullamento delle impugnate sanzioni, il tutto con la vittoria delle spese di lite.

Si costituiva tardivamente l'amministrazione scolastica che concludeva per l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da separato dispositivo di cui era data lettura.

Il ricorso è fondato.

Con atto prot. ris. n. 149 del 25/11/2016 era contestato che *"Lo scrivente in seguito a una segnalazione pervenuta, verificava che sin dalla fine del mese di ottobre c.a.*

utilizzava il cellulare in classe in dispregio della vigente normativa e della circolare n. 4339 C1/B3 del 17 settembre 2016, dello scrivente. Addirittura, il 24 ottobre alle ore 10,50 la S.V. pubblicava commento su FB sul proprio profilo. Nella decorsa settimana dal 14 novembre al 18 novembre utilizzava il cellulare in modo frenetico, accedendo con il proprio numero Attività proseguita regolarmente dal 21 novembre c.a. in poi".

La generica e tardiva difesa dell'amministrazione convenuta non ha consentito di fornire alcun elemento idoneo a comprovare la fondatezza degli addebiti disciplinari contestati il cui relativo onere probatorio ricade sul datore di lavoro.

Dalla documentazione depositata da parte attrice, ottenuta a seguito di richiesta di accesso agli atti, si evince che la formulazione di questa prima contestazione disciplinare si fonda sugli screenshot, ovvero sulle copie delle schermate presenti su di un cellulare collegato all'applicativo Whatsapp.

In particolare tali immagini riproducono la pagina del contatto relativo al numero di telefono ed in esse è presente la dicitura *"online"*, l'orario e la data.



Tali elementi, in assenza di ulteriori riscontri, non sono, però, idonei a comprovare l'effettiva utilizzazione dello smartphone e dell'applicativo Whatsapp da parte della ricorrente nei giorni e negli orari di cui all'addebito disciplinare.

Difatti, in assenza di riscontri probatori in ordine alle caratteristiche tecniche del programma Whatsapp non vi sono elementi per ritenere che la presenza della dicitura "online" presente nello screenshot sia significativa di un uso effettivo dell'applicativo.

Inoltre, anche i riferimenti temporali contenuti in tali immagini non soddisfano alcun requisito di ragionevole certezza.

In particolare, l'orario presente in alto a destra dello schermata non è riferibile all'ora di utilizzo del programma Whatsapp ma corrisponde all'orario cd. locale del telefono che, come tale, potrebbe non essere coincidente con quello reale.

Inoltre, l'indicazione del giorno, presente nella parte inferiore dello screenshot, non sembra essere una funzione propria dell'applicativo quanto piuttosto una dicitura apposta successivamente.

Ne consegue che tali dati, in assenza di ulteriori elementi istruttori, non possono ritenersi attendibili, per cui deve escludersi che siano idonei a comprovare l'utilizzo del programma Whatsapp da parte della nei giorni e negli orari oggetto di contestazione.

Analoghe considerazioni devono essere formulate anche per il secondo addebito disciplinare, di cui alla nota prot. n. 154 del 15/12/2016 in cui era contestato che "*L il giorno 25 novembre 2016 regolarmente in servizio fino alle 16.15, alle ore 15.48, come da fotocopia allegata, pubblicava sulla propria pagina FB la foto allegata alla presente*".

Anche in tale caso non sono forniti elementi probatori per ritenere comprovato l'uso da parte della di tale programma nelle date ed agli orari oggetto di contestazione.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:

Accoglie il ricorso.

Annulla le opposte sanzioni disciplinari.

Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento della somma di €1.500,00 a titolo di compensi professionali oltre ad €225,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €1.725,00, oltre IVA e CPA.



Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Fissa per il deposito della motivazione il termine di sessanta giorni.

SANTA MARIA CAPUA VETERE

IL GIUDICE

